



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 23/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

NAPOLI ALESSANDRO, Presidente

CATERBI SIMONA, Relatore

DEL RE CLAUDIA, Giudice

in data 23/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4613/2022 depositato il 16/11/2022

proposto da

Assumpta Beena Di Cecco - DCCSMP77P67Z222W

Difeso da

Simone Forte - FRTSMN73R16F839D

ed elettivamente domiciliato presso simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

Difeso da

Edoardo Capizzi - CPZDRD66R22B428U

ed elettivamente domiciliato presso edoardo.capizzi@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140103698817000 IRPEF-ALTRO 2011

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160033500759501 IVA-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale di Milano ora Corte Tributaria di Primo Grado a Di Cecco Assumpta Beena impugna la intimazione di pagamento n. n. 06820219002130144000, notificatale in data 09.06.2022, dell'importo complessivo di Euro 31.237,99, relativa a diverse cartelle di pagamento, limitatamente alle cartelle n. 06820140103698817000 e n. 06820160033500759501 per un totale di euro 7.483,77.

Deduce:

che le cartelle esattoriali predette, non erano mai state notificate, per cui sussisteva nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto;

che controparte era onerata di produrre la relata e non documenti equipollenti quali attestazioni di uffici postali;

che era altresì onerata di produrre in giudizio l'originale delle cartelle esattoriali;

che inoltre era intervenuta la prescrizione dei crediti sottesi essendo decorso il termine quinquennale;

che detto termine era maturato anche con riferimento alle sanzioni e degli interessi;

che vi era nullità della intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi.

Instava per la sospensione del provvedimento.

Il Collegio disponeva la sospensione alla udienza 3.3.2023.

Nel giudizio così incardinato si costituisce, con atto del 14.6.2023, l'Agenzia Entrate Riscossione deducendo:

il proprio difetto di legittimazione passiva avendo la Suprema Corte, in una recentissima pronunzia a Sezioni Unite precisato che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale, (SS. UU. Sent n. 7514/22);

la insussistenza dell'obbligo di produrre in giudizio l'originale delle cartelle esattoriali e dell'obbligo di conservazione della matrice;

produceva prova della notifica;

deduceva, pertanto, che dalla regolare notifica delle cartelle derivava il mancato decorso del termine prescrizionale, che, nel caso di specie, vertendosi in tema di tributi, è quello ordinario decennale;

che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta da 2 avvisi di intimazione.

Parte ricorrente, con memoria del 7.6.2023, rileva che l'ADER non si era costituita nei 20 giorni di cui all'art. 32 del D. Lgs 546/1992; eccipisce pertanto la inutilizzabilità della documentazione prodotta in quanto tardiva.

All'udienza del 23.06.2023 la Corte decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso intimazione di pagamento cui sono sottese le seguenti cartelle, parte ricorrente deduce:

- 1) la mancata notifica delle cartelle predette;
- 2) la intervenuta prescrizione.

L'agenzia delle Entrate riscossione deduce, peraltro, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.

Con riferimento a detta eccezione si rileva.

L'arresto giurisprudenziale da questa invocato (SS. UU. Sent n. 7514/22), si è soffermato sulla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo laddove questo investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore.

La decisione predetta, emanata in tema di opposizione previdenziale, conferma peraltro l'orientamento della giurisprudenza, formatasi in ambito tributario, secondo la quale la legittimazione passiva, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente, mentre, ove si deducano, come nel caso di specie, vizi attinenti alla notifica della cartella e al conseguente maturare della prescrizione, sussiste la indubbia legittimazione dell'agente della riscossione, chiamato, per legge, alla esecuzione delle dette notifiche e alla eventuale emanazione di atti interruttivi del termine prescrizionale.

La eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da parte ADER viene quindi disattesa.

Ciò premesso, con riferimento alle domande di parte ricorrente ed, in particolare, alla dedotta mancata notifica delle cartelle, si evidenzia che l'ADER, costituendosi, ha prodotto le relative notifiche.

Si tratta, peraltro, di verificare la utilizzabilità, in giudizio, dei detti documenti;

Ader, infatti, si è costituita ben oltre il termine dei 60 giorni di cui all'art. 23 del Decreto Lgs 546/92; la stessa infatti, si è costituita in data 14.6.2023, a fronte di udienza fissata per il giorno 23.6.2023.

Ferma rimanendo la possibilità di costituirsi anche a ridosso della udienza, con riferimento alla produzione di documenti, l'art. 32 del Decreto Lgs 546/92, rubricato "Deposito di documenti e di memorie", prevede: "1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato

l' art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

La Suprema Corte, sul punto, ha rilevato che:

"In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie".

(Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021)

La natura perentoria del termine non consente, pertanto, l'utilizzo della documentazione prodotta da Ader al fine di contrastare il richiesto accertamento del maturarsi del termine prescizionale.

Ciò premesso, in ordine alla individuazione di detto termine, si osserva.

I crediti sottesi alle cartelle sono crediti erariali; gli stessi si prescrivono, pacificamente, in dieci anni.

La Corte, di recente, con specifico riferimento ai tributi ha, infatti, espressamente affermato:

"I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020)" (Cass. 8120 del 23.3.2021, parte motiva).

Con specifico riferimento al termine di prescrizione delle sanzioni, si rileva che il medesimo arresto, sopra citato, continua espressamente prevedendo che:

"Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019 (Cass. 19988/2019)" (Cass. 8120 del 23.3.2021, parte motiva).

La Corte si è espressa in tal senso anche per la ipotesi, come quella del caso di specie, in cui le sanzioni sono inserite all'interno della medesima cartella che prevede un tributo avente prescrizione decennale.

Afferma, infatti, che:

"...il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella

accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (Cass., 28 aprile 2022, n. 13258).

Ad analoghe conclusioni si è giunti per gli interessi; «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.» (Cass. n. 30901/2019; Cass. n. 14049/2006; Cass. n. 20955/2020).

La Corte, inoltre, nel terminare la parte motiva della decisione 13258/22, ha infine affermato la irrilevanza, ai fini prescrizionali, della contestuale irrogazione delle sanzioni con le imposte.

“la CTR, nel non riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi non si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati”.

Deve pertanto affermarsi la prescrizione decennale dei tributi e la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi.

Non rimane quindi che procedere alla disamina delle singole cartelle sottese alla intimazione, al fine di verificare se, nelle more, sia maturato il dedotto termine prescrizionale.

Non vi è prova, come rilevato, della notifica delle cartelle, attesa la tardiva produzione;

dall'avviso di intimazione si evince che si è in presenza di credito Irpef e IVA degli anni 2011 e 2012;

la notifica della intimazione oggi impugnata, avvenuta il 9.6.2022 è intervenuta, quindi a credito prescritto.

Né risultano dedotti/eccepiti altri motivi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale.

Si rileva, a tal fine, che trattandosi di eccezione in senso stretto, alcune eventuale ulteriore evento interruttivo o sospensivo può essere applicato d'ufficio dal giudice.

La domanda viene pertanto accolta, con annullamento della intimazione di pagamento relativamente alle sole due cartelle impugate.

Quanto alle spese, ritiene la Corte, pur in presenza di accoglimento totale, di disporre la compensazione delle spese, posto che l'accoglimento è stato effettuato sotto il profilo della tardiva costituzione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la intimazione di pagamento n. 06820219002130144000, limitatamente alle cartelle n. 06820140103698817000 e n. 06820160033500759501 per un totale di euro 7.483,77.

Spese compensate

Milano, 23 giugno 2023